

Verbale di Accordo

Addì, 15 dicembre 2009, tra le organizzazioni artigiane CONFARTIGIANATO Federazione comunicazione, assistita dalla CONFARTIGIANATO Imprese, CNA Comunicazione, assistita dalla CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori FISTEL-CISL e UILCOM-UIL:

- considerato che il CCNL Area Comunicazione è scaduto il 31 dicembre 2008;
- visto quanto stabilito dal punto 1) dall'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009, che con la presente intesa viene integralmente recepito, e che individua nell'1,5% l'incremento dei minimi retributivi dei CCNL artigiani per l'anno 2009, da calcolarsi per ciascun livello di inquadramento, su paga base, ex contingenza ed EDR, e che il predetto incremento verrà corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2010;
- considerato quanto stabilito dall'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di contrattualizzazione del diritto alle prestazioni del sistema della bilateralità;

tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli, a partire dal 1° gennaio 2010.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti, fino a concorrenza, dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Le trattative proseguiranno per il rinnovo dei CCNL d'Area, per il triennio 2010-2012, così come previsto dai vigenti accordi interconfederali in materia.

In applicazione degli Accordi interconfederali del 23 luglio 2009, del 28 settembre 2009 e, da ultimo, dell'Accordo interconfederale del 15 dicembre 2009 in materia di bilateralità, le parti concordano di recepire quanto segue nel CCNL Area Comunicazione:

A) il punto 3 dell'Accordo interconfederale del 23 luglio 2009;

B) CONTRATTUALIZZAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI BILATERALI

1. La bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell'artigianato è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria.

2. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che pertanto matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori.

3. Le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate ad ogni singola prestazione.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad \square 25,00 lordi mensili.

Tale importo, che sarà escluso dalla base di calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza trimestrale al lavoratore e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

CONFARTIGIANATO Federazione comunicazione

FISTEL-CISL

CNA Comunicazione

UILCOM-UIL

CASARTIGIANI

CLAAI

:

CCNL Area Comunicazione

Incrementi salariali

Livello	Paga base al 31/12/2009
1A	□ 1272,20
1B	□ 1089,87
2	□ 992,00
3	□ 901,27
4	□ 800,67
5bis	□ 692,04
5	□ 640,43
6	□ 574,93

Livello	Incremento in vigore dal 1/1/2010
1A	□ 27,32
1B	□ 24,48
2	□ 22,97
3	□ 21,54
4	□ 19,99
5bis	□ 18,28
5	□ 17,48
6	□ 16,46

Retribuzione in vigore dal 1° gennaio 2010

Livello	Nuova paga base dal 1/1/2010	Ex contingenza	EDR	Minimi retributivi dal 1/1/2010
1A	□ 1299,52	□ 538,64	□ 10,33	□ 1.848,49
1B	□ 1114,35	□ 532,05	□ 10,33	□ 1.656,73
2	□ 1014,97	□ 528,91	□ 10,33	□ 1.554,21
3	□ 922,81	□ 524,53	□ 10,33	□ 1.457,67
4	□ 820,66	□ 521,57	□ 10,33	□ 1.352,56
5bis	□ 710,32	□ 516,58	□ 10,33	□ 1.237,23
5	□ 657,91	□ 514,68	□ 10,33	□ 1.182,92
6	□ 591,39	□ 512,21	□ 10,33	□ 1.113,93